

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dal Dr. Andrea Baldanza, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Carlo Purificato, **Componente Aggiunto**, dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 settembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente del CDA della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 538/20 pf 13-14/SP/blp del 29.7.2013).

Letti gli atti

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 29 luglio 2013 nei confronti di:

- Massimo Mezzaroma per violazione dell'art. 8, comma 14, del CGS in relazione all'art. 13, lettere A) e C), del C.U. 182/A del 4 giugno 2013, concernente i termini di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, per non aver depositato presso la Lega Professionisti Serie B, entro il termine del 5 luglio 2013, le fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione, nella misura dell'80%, dei pagamenti previsti per le operazioni poste in essere entro il 1° luglio 2013.

- Società AC Siena Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore.

Letta la memoria depositata in giudizio dai soggetti deferiti con la quale in via principale si chiede il proscioglimento da ogni imputazione ed in via secondaria l'irrogazione di sanzione minima in applicazione del principio della continuazione in relazione al giudicato già formatosi per fattispecie analoghe.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore, dopo aver rinunciato al riconoscimento del principio della continuazione per quanto riguarda la propria posizione, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Massimo Mezzaroma, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ex art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento é proseguito per la Società AC Siena Spa.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura federale Avv. Giua ha concluso per l'affermazione di responsabilità della Società deferita chiedendo l'irrogazione della sanzione di 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale ha ribadito quanto esposto nella propria memoria difensiva già depositata in atti, rimettendosi alla decisione di questa Commissione

Rilevato che il principio della continuazione invocato dal difensore del Siena non può essere accolto considerato che le sanzioni già irrogate riguardano il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale mentre l'odierno deferimento riguarda il mancato deposito di fidejussioni e dunque fattispecie ben diversa e lontana nel tempo

Valutato che non v'è stata alcuna eccezione in ordine ai fatti contestati peraltro riconosciuti con il patteggiamento effettuato dal Presidente Mezzaroma la Società deferita non può che essere sanzionata a titolo di responsabilità diretta con la penalizzazione prevista dall'art. 8, comma 14 CGS in relazione all'art. 13 lettere A) e C) del C.U. n. 182/A del 4.6.2013.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico del Sig. Massimo Mezzaroma.

Irroga la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società AC Siena Spa.

(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE ZANGARI (Presidente della Società SSD Pro Sesto Srl), Società SSD PRO SESTO Srl - (nota n. 8808/1136 pf 12-13/AM/ma del 30.6.2013).

Letti gli atti

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 30 giugno 2013 nei confronti di:
- Salvatore Zangari, all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Pro Sesto Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma

13, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, del CGS per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento entro il termine previsto di 30 giorni così come disposto dal Collegio Arbitrale con C.U. n. 4 del 06.04.2013;

- la SSD Pro Sesto Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Letta la memoria depositata in atti dalla difesa dei soggetti deferiti dalla quale emerge in modo inequivocabile che la Società ha provveduto tempestivamente a saldare quanto dovuto al proprio allenatore Giuliano Melosi e cioè prima il saldo di 4.400,00 euro e poi gli interessi indicati nella decisione del Collegio Arbitrale.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Giua il quale, alla luce della documentazione ex adverso prodotta, non può che chiedere il proscioglimento dei soggetti deferiti.

Rilevato che le deduzioni dei soggetti deferiti trovano piena conferma nella documentazione depositata in atti.

P.Q.M.

Rigetta il deferimento e proscioglie da ogni incolpazione il Sig. Salvatore Zangari e la SSD Pro Sesto Srl.

(36) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO BERARDI (Calciatore della Società US Sassuolo Calcio Srl), NEREO BONATO (Direttore Sportivo della Società US Sassuolo Calcio Srl), Società US SASSUOLO CALCIO Srl - (nota Prot. 11.198 del 6.8.2013).

Con provvedimento del 6 agosto 2013 il Presidente federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Domenico Berardi, all'epoca dei fatti calciatore della US Sassuolo Calcio, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 76 comma 2 NOIF, avendo negato la propria partecipazione all'attività della Nazionale Under 19 dal 13 al 28 marzo 2013 - durante le qualificazioni al Campionato Europeo svoltesi in Russia – senza legittimo motivo di impedimento, pur regolarmente convocato; il Sig. Nereo Bonato, all'epoca dei fatti direttore sportivo della US Sassuolo Calcio per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS - in relazione all'art. 76 comma 2 NOIF – per avere concorso col Berardi a disattendere la detta convocazione in Nazionale del calciatore medesimo; la Società US Sassuolo per responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Domenico Berardi, Nereo Bonato e la Società US Sassuolo Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

La Presidenza federale é comparsa a mezzo del rappresentante della Procura federale Avv. Lorenzo Giua, munito di procura speciale.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Domenico Berardi, Nereo Bonato e la Società US Sassuolo Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Domenico Berardi, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata oltre all'ammenda di € 3.500,00 (€

tremilacinquecento/00), diminuita ex art. 23 CGS a squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi nel campionato di competenza; pena base per il Sig. Nereo Bonato, sanzione della ammonizione con diffida, diminuita ex art. 23 CGS alla sanzione dell'ammonizione; pena base per la Società US Sassuolo Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 5.250,00 (€ cinquemiladuecentocinquanta/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di 1 (una) giornata per Domenico Berardi, da scontarsi nel campionato di competenza;*
 - ammonizione per il Sig. Nereo Bonato;*
 - ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) per la Società US Sassuolo Calcio Srl.*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO PRADA (Amministratore Delegato della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 506/46 pf 13-14/AM/ma del 25.7.2013).

Con provvedimento del 25 luglio 2013 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione:

- il Sig. Maurizio Prada, Amministratore delegato della Società AC Monza Brianza 1912 Spa, per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità poiché, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, esprimeva pubblicamente, intervenendo alla diretta web del sito www.spreaker.com, nel corso di una cena dei tifosi del Monza organizzata presso il Circolo di Viale Libertà n. 33 in data 03.07.2013, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del sig. Vincenzo Iacopino, riportando circostanze non corrispondenti al vero, come meglio indicato nella parte motiva, e diffamatorie della reputazione del calciatore indicandolo ingiustamente quale responsabile principale del mancato ripescaggio della società in C1, compromettendolo altresì agli occhi della tifoseria come dimostrato dalle scritte sui muri, le cui foto sono allegate all'esposto del 15.07.2013;

- la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Amministratore delegato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Prada e la Società AC Monza Brianza Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Prada e la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, ["pena base per il Sig. Maurizio Prada, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ex art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Maurizio Prada;

- ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(480) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO NASTASI (Preparatore Atletico della Società Trapani Calcio Srl), DANIELE FAGGIANO (Direttore Sportivo della Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 8709/933 pf 12-13/AM/ma del 26.6.2013).

Con provvedimento del 26 giugno 2013 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione:

- Marco Nastasi, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di preparatore atletico per la Società Trapani Calcio Srl;

- Daniele Faggiano, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Sportivo per la Società Trapani Calcio Srl;

- la Società Trapani Calcio Srl;

per rispondere:

- il primo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione al disposto di cui all'art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. e di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, perché, in occasione della gara del Campionato di Lega Pro, Prima Divisione, Girone "A", Trapani – Reggiana del 5/05/2013, accedeva e stazionava nel recinto di gioco senza autorizzazione perché non iscritto nella distinta di gara e, nei minuti finali dell'incontro, si avvicinava alla panchina avversaria al fine di comunicare il risultato di altra gara che comunque aveva rilevanza con quella in corso;

- il secondo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione al disposto di cui agli artt. 61, comma 1, e 66, comma 1, 4 e 5, delle N.O.I.F. perché, in occasione della gara del Campionato di Lega Pro, Prima Divisione, Girone "A", Trapani – Reggiana del 5/05/2013, ometteva di impedire l'accesso e la permanenza nel recinto di gioco del tesserato Nastasi Marco non autorizzato perché non iscritto nella distinta di gara;

- la Società Trapani Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati Faggiano e Nastasi.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Marco Nastasi, Daniele Faggiano e la Società Trapani Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Marco Nastasi, Daniele Faggiano e la Società Trapani Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, ["pena base per il Sig. Marco Nastasi, sanzione della inibizione di giorni 90 (novanta), diminuita ex art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta); pena base per il Sig. Daniele Faggiano, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ex art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Trapani Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 60 (sessanta) per Marco Nastasi;
- inibizione di giorni 30 (trenta) per Daniele Faggiano;
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Trapani Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(478) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente della Società Pol. Nuovo Campobasso), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO - (nota n. 8870/1152 pf 12-13/AM/ma del 25.6.2013).

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 25.06.2013 nei confronti di:

- 1) Ferruccio Capone, Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio;
 - 2) Pol. Nuovo Campobasso Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al suo presidente e Legale rappresentante;
- per rispondere:

- il primo per la violazione dell'art. 1 del CGS concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari di norme federali, in relazione all'articolo 8, comma 15 del CGS, per non aver provveduto, nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 3.521,63 in favore del calciatore Piano Luca oltre gli interessi legali dovuti dalla decisione fino all'eventuale soddisfo, sulla base di quanto disposto dal C.A. della F.I.G.C. – Lega Pro con provvedimento del 15.03.2013, comunicato in data 20.03.2013 a mezzo di raccomandata e ricevuto in data 25.03.2013;

- la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS per violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante.

Alla riunione odierna é comparso solo il rappresentante della Procura federale che ha chiesto l'affermazione della responsabilità e la conseguente irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per il Signor Ferruccio Capone e di € 4.000,00 (€ quattromila/00) nei confronti della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Risulta agli atti che la decisione assunta, in data 15 marzo 2013, dal Collegio Arbitrale nel contenzioso fra il Signor Piano Luca e la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio sia stata a quest'ultima ritualmente trasmessa mediante raccomandata r.r. in data 20 marzo 2013 al domicilio del difensore Avv. Moscariello con studio in Montella Via Cafagni 24 e ricevuta in data 25 marzo 2013. Non sussiste pertanto alcun dubbio in merito alla piena conoscenza della decisione assunta dal Collegio arbitrale da parte della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio e, di conseguenza deve affermarsi la piena responsabilità sia della stessa Polisportiva che del Legale rappresentante per l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere, nei tempi dovuti, la somma € 3.521,63 oltre ad interessi al calciatore Piano Luca.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere a Ferruccio Capone la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ed alla Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(479) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente della Società Pol. Nuovo Campobasso), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO - (nota n. 8684/1153 pf 12-13/AM/ma del 25.6.2013).

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 25.06.2013 nei confronti di:

1) Ferruccio Capone, Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio;

2) Pol. Nuovo Campobasso Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al suo presidente e Legale rappresentante; per rispondere:

- il primo per la violazione dell'art. 1 del CGS concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari di norme federali, in relazione all'articolo 8, comma 15 del CGS, per non aver provveduto, nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 4.500,00 in favore del calciatore Triarico Tateo Vittorio oltre gli interessi legali dovuti dalla decisione fino all'eventuale soddisfo, sulla base di quanto disposto dal C.A. della F.I.G.C. – Lega Pro con provvedimento del 15.03.2013, comunicato in data 18.03.2013 a mezzo di raccomandata e ricevuto in data 25.03.2013;

- la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS per violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante.

Alla riunione odierna é comparso solo il rappresentante della Procura federale che ha chiesto l'affermazione della responsabilità e la conseguente irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per il Signor Ferruccio Capone e di € 4.000,00 (€ quattromila/00) nei confronti della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Risulta agli atti che la decisione assunta, in data 15 marzo 2013, dal Collegio Arbitrale nel contenzioso fra il Signor Triarico Tateo Vittorio e la Pol Nuovo Campobasso Calcio sia stata a quest'ultima ritualmente trasmessa mediante raccomandata r.r. in data 20 marzo 2013 al domicilio del difensore Avv. Moscariello con studio in Montella Via Cafagni 24 e ricevuta in data 25 marzo 2013. Non sussiste pertanto alcun dubbio in merito alla piena conoscenza della decisione assunta dal Collegio arbitrale da parte della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio e, di conseguenza deve affermarsi la piena responsabilità sia della stessa Polisportiva che del Legale rappresentante per l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere, nei tempi dovuti, la somma € 4.500,00 oltre ad interessi al calciatore Triarico Tateo Vittorio.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere a Ferruccio Capone la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ed alla Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“””

Pubblicato in Roma il 12 Settembre 2013

Il Segretario Federale

Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale

Giancarlo Abete